



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 04/03/2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 824/2014 R.G. promossa da:

rappresentata e difesa dall'Avv. BORDONE

ANDREA

RICORRENTE

contro:

COMUNE DI _____, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. _____

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la signora _____ ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro il Comune di _____ per chiedere, previa eventuale disapplicazione del decreto sindacale n. _____



9 del 25 ottobre 2013, di accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'importo complessivo di € 28.768,06 corrisposto dall'amministrazione convenuta alla ricorrente a titolo di indennità per alta professionalità nel periodo compreso fra il mese di gennaio 2007 ed il mese di ottobre 2013 e per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta a restituire alla ricorrente gli importi trattenuti nella buste paga per il suddetto titolo.

L'Amministrazione comunale convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande svolte in ricorso.

Le domande della ricorrente sono fondate.

Alla ricorrente è stata attribuita sin dall'anno 2000 una posizione organizzativa ex art. 8 comma 1 lett.a) del CCNL 31 marzo 1999.

Con provvedimento del 21 dicembre 2006, *"in aggiunta alla titolarità della posizione organizzativa"* veniva conferito alla dott.ssa

"anche" l'incarico di alta professionalità previsto dalla lettera a) del 2° comma dell'art. 10 del CCNL e conseguentemente la sua retribuzione veniva rideterminata (doc.6 ric).

Con provvedimento del 25 ottobre 2013 l'amministrazione Comunale convenuta, esaminati in maniera "più puntuale" gli orientamenti dell'ARAN relativi all'applicazione dell'art. 10 comma 2 lett.a) del CCNL Autonomie Locali del 22.01.2004, annullava il provvedimento sindacale n. 4 del 2006 "per obiettivo contrasto con la normativa contrattuale e quindi illegittimo 'ab origine'", disponendo il recupero



delle somme corrisposte in violazione del disposto della fonte contrattuale collettiva (doc. 23 ric).

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del CCNL del 22 gennaio 2004 il regime di valorizzazione delle alte professionalità è applicabile ai soli soggetti ai quali siano stati conferiti incarichi a termine “*nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999*” (doc.4 conv.)

Dunque, in quanto titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del citato CCNL, la lavoratrice non avrebbe potuto ottenere la valorizzazione dell'alta professionalità.

Effettivamente una corretta interpretazione del disposto contrattuale (vedi anche pareri Aran doc.5-7 conv.) esclude la possibilità di conferire l'indennità di alta professionalità (o la maggiorazione dell'indennità di posizione) ai dipendenti già titolari di posizione organizzativa.

Ha sostenuto la ricorrente che la valorizzazione dell'alta professionalità le sarebbe stata conferita in luogo della posizione organizzativa, ma la circostanza è documentalmente smentita (doc.6 ric.).

Benchè l'amministrazione convenuta abbia dimostrato la legittimità del provvedimento adottato nell'ottobre 2013 nella parte in cui annullava il provvedimento sindacale del dicembre 2006, la pretesa di ripetere le somme corrisposte alla dipendente non può trovare accoglimento.

La ricorrente, infatti, nel periodo compreso fra il mese di gennaio 2007 ed il mese di ottobre 2013 ha effettivamente prestato attività lavorativa (non contesta l'amministrazione convenuta l'esplicazione da



parte della ricorrente delle attività esposte in ricorso) in via ulteriore a quella ordinariamente dovuta e ha, pertanto, diritto al compenso accessorio corrispostole.

L'amministrazione convenuta non ha negato il fatto che la ricorrente abbia svolto le attività analiticamente elencate in ricorso, e si è limitata a una generica contestazione (*“nessuna differenza sostanziale ha contraddistinto le mansioni svolte dalla ricorrente prima e dopo il 21 dicembre 2006”*). In ogni caso, anche ammettendo che le funzioni espletate dalla ricorrente potessero rientrare nelle mansioni “ordinarie” della stessa, ossia fossero compatibili rispetto al suo livello di inquadramento o tipiche dello stesso, ciò non toglie il fatto che esse debbano essere retribuite con il compenso stabilito per l'alta professionalità in quanto effettivamente prestata in aggiunta alle mansioni attinenti alla posizione organizzativa di responsabile del settore Gestione del Territorio.

D'altro canto, la circostanza che la ricorrente ha reso una prestazione lavorativa riferibile all'incarico di alta professionalità, è dimostrata dal fatto che tale attività sia stata valutata ed approvata annualmente conformemente alle disposizioni della normativa contrattuale collettiva (artt.9 e 10 CCNL 31.3.1999 e art.10 CCNL 22.1.2004 - cfr.doc.28 e 29), senza che mai nessuna contestazione venisse sollevata, come risulta dalle schede annuali di valutazione (doc.30).

Trova applicazione nel caso di specie il disposto di cui all'art.2126 cod.civ. che, rubricato *“Prestazione di fatto con violazione di legge”*, nel caso



di contratto di lavoro nullo o annullabile e sulla base della distinzione concettuale tra contratto e rapporto di lavoro, mantiene in favore del lavoratore gli effetti del sinallagma già prodotti, con la conseguenza che il lavoratore subordinato ha in ogni caso diritto alla retribuzione (ed a ogni altra prestazione prevista dal contratto e connessa con l'instaurazione del rapporto) per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa sia stata concretamente e realmente effettuata.

Deve ritenersi, quindi, sussistente il diritto della ricorrente al compenso accessorio corrispostole che, non costituendo un indebito pagamento, neppure può essere preteso in ripetizione.

Alla soccombenza di parte convenuta segue la condanna della medesima al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, ma la complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura quantomeno del 50%.

P.Q.M.

Dichiara l'irripetibilità dell'importo complessivo di € 28.768,06 corrisposto dall'amministrazione convenuta alla ricorrente a titolo di indennità per alta professionalità nel periodo compreso fra il mese di gennaio 2007 ed il mese di ottobre 2013;

Dichiara il diritto della ricorrente a percepire e quindi a trattenere ogni compenso corrispostole nel periodo in esame per il suddetto titolo;

Condanna l'amministrazione convenuta a restituire alla ricorrente l'importo trattenuto, a titolo di ripetizione dell'indebito, nella busta



paga relativa al mese di marzo 2014 e quelli eventualmente successivamente trattenuti per il medesimo titolo, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto (ossia dal giorno della trattenuta) al saldo.

Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, del 50% delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.000 per compensi, oltre accessori con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Spese restanti compensate.

Così deciso in data 04/03/2015.

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Franca Molinari

